

# D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 11 Gennaio 2021

*AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI*

## **CIRCOLARE NR. 4/2021**

### **VENDITE BENI NEL REGNO UNITO A PARTIRE DAL 2021**

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte dell'unione doganale dell'UE. Pertanto, le formalità doganali prescritte dal diritto dell'Unione si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell'Unione provenienti dal Regno Unito, o che lasceranno detto territorio doganale dirette al Regno Unito.

Le vendite saranno effettuate come **esportazioni**, ossia operazioni non imponibili Iva in base all'articolo 8, primo comma, lettera a) o b) del D.P.R. 633/1972 (a seconda di chi cura il trasporto).

La natura dell'operazione sarà "N3.1 – non imponibili esportazioni", secondo le specifiche tecniche della fatturazione elettronica nell'ultima versione 1.6.1, da utilizzare obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, al posto del generico codice N.3.

Occorrerà verificare la conclusione dell'operazione doganale con la prova di avvenuta uscita controllando, sul sito dell'agenzia delle dogane, il codice MRN abbinato alla bolletta doganale di esportazione.

**Dal 1° gennaio 2021 le imprese dell'UE che desiderano importare dal Regno Unito (o esportare nel Regno Unito) dovranno disporre di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per poter espletare le formalità doganali.**

Il Regno Unito ha adottato un approccio pragmatico, prevedendo differenti regimi nel trattare le operazioni dal 1° gennaio 2021 alla fine di giugno, con il passaggio al pieno regime entro il 1° luglio 2021: si tratta di un'introduzione graduale delle dichiarazioni doganali e degli altri controlli.

Le tre fasi sono:

**Da gennaio 2021:** per tutte le vendite di merci standard, occorre predisporre i documenti doganali di base. Gli acquirenti inglesi dovranno verificare l'applicazione dell'Iva ed il relativo pagamento sulle merci importate. Avranno fino a sei mesi per completare le dichiarazioni doganali. Le tariffe doganali saranno calcolate, quando dovute sulle specifiche merci, ma i pagamenti potranno essere differiti fino a quando la dichiarazione in dogana non sarà conclusa. Per i primi sei mesi non saranno richieste le dichiarazioni di Safety & Security del Regno Unito (S&S). Dovrà essere presentata una dichiarazione doganale completa se i beni venduti rientrano nell'elenco delle merci "controlled" (Allegato C al Border Operating Model October 2020) o prodotti soggetti ad accisa, come alcool e prodotti del tabacco.

**Da aprile 2021:** per le cessioni di prodotti di origine animale (POAO) - ad esempio carne, cibo per animali domestici, miele, latte o prodotti a base di uova - e anche delle piante e i prodotti vegetali regolamentati, occorre richiedere la pre-notifica e la relativa documentazione sanitaria.

Eventuali controlli fisici continueranno ad essere condotti nel punto di destinazione fino a luglio 2021.

A partire **dal 1° luglio 2021**: le operazioni doganali saranno effettuate presso la dogana di importazione con il pagamento dell'Iva e delle relative tariffe doganali. Saranno inoltre richieste le dichiarazioni complete Safety and Security. A partire da luglio ci sarà un aumento dei controlli fisici e dei prelievi di campioni. I controlli sanitari e fitosanitari (SPS), saranno effettuati presso un punto di ingresso stabilito con un BCP (Border Control Post) appropriato.

**Cosa è il numero EORI?** Il numero EORI è il numero di identificazione che tutte le imprese e le persone che intendono commerciare al di fuori dell'UE devono utilizzare per l'identificazione in tutte le procedure e le formalità doganali e, più in generale, nello scambio di informazioni con le amministrazioni doganali. Il venditore in qualità di esportatore dovrà essere in possesso di un codice EORI, da indicare nella casella 2 del DAU; il regime doganale di esportazione sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE.

Il termine "esportatore" viene utilizzato nel caso di scambi con Paesi e territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione. A norma dell'articolo 1, punto 19, dell'AD CDU2, l'esportatore è:

- ü la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- ü il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
- ü negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

La struttura del numero EORI è composto da due parti:

- √ il codice dello Stato membro di rilascio,
- √ seguito da un codice o un numero unico nello Stato membro.

Gli Stati membri possono utilizzare come numero EORI un numero già attribuito a un operatore economico o a un'altra persona dalle autorità competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura. Per i soggetti italiani titolari di partita IVA attiva, il codice EORI corrisponde a "IT" seguito dalla partita IVA.

In base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009 ogni Stato membro attribuisce un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) ai soggetti stabiliti sul proprio territorio e ai soggetti dei Paesi Terzi che per la prima volta effettuano nel territorio UE un'operazione rilevante ai fini doganali. L'attribuzione del codice è avvenuta in modo automatico (al 30 giugno 2009) per tutti i soggetti nazionali che a vario titolo (in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale - caselle 2, 8, 14, 50 del DAU) hanno effettuato operazioni doganali in Italia.

Per i soggetti non titolari di partita IVA attiva e diversi da persona fisica, viene attribuito un codice EORI corrispondente al codice "IT" seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale. Alle persone fisiche - che hanno agito in qualità di dichiarante/rappresentante o di obbligato principale (caselle 14 o 50 del D.A.U.) viene attribuito un codice EORI corrispondente al codice "IT" seguito dai primi 15 caratteri del codice fiscale (cioè senza l'ultimo carattere).

La richiesta di attribuzione dovrà essere presentata, pertanto, solo nei casi seguenti:

1. operatori non stabiliti nell'UE che devono svolgere operazioni doganali in territorio comunitario;

2. operatori italiani che necessitano dell'attribuzione del numero in via preventiva, in quanto devono svolgere la prima operazione doganale in altro Stato membro prima che in Italia.

È possibile verificare la validità di un numero EORI sul sito della commissione europea con un'interrogazione diretta.

I soggetti che non hanno mai operato con paesi extra UE dovranno richiedere il codice EORI, prima di effettuare una vendita in Gran Bretagna. Il modello di richiesta, da presentare all'Agenzia delle dogane, è rinvenibile sul sito delle Dogane. Gli operatori economici presentano una domanda di registrazione prima di avviare le attività. Tuttavia, gli operatori economici che non hanno presentato la domanda di registrazione possono farlo al momento della loro prima operazione.

### § § §

## **BREXIT, PRESTAZIONI DI SERVIZI: Le operazioni non rientrano nella disciplina dell'Iva intracomunitaria**

Le prestazioni di servizi rese e ricevute tra operatori comunitari e operatori britannici non rientrano nella disciplina transitoria dell'accordo di recesso 2019/C384/01 e dell'ulteriore siglato alla vigilia di Natale dal Regno Unito e dall'Unione europea che impatta sulle cessioni di beni.

Quindi le operazioni Iva derivate da **prestazioni di servizi, effettuate a partire dal 1° gennaio 2021**, non rientrano più nella disciplina Iva intracomunitaria e gli operatori identificati ai fini Iva in Italia applicano le regole di territorialità delle prestazioni stabilite dall'articolo 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972.

I differenti adempimenti da porre in essere sono legati al momento di effettuazione dell'operazione e alla data del 1° gennaio 2021 che costituisce lo spartiacque per l'applicabilità delle regole.

Questo impone una ricognizione immediata che non eviterà interventi manuali di reindirizzamento di alcuni flussi operativi standardizzati già presenti all'interno delle procedure dei cessionari collegati alle anagrafiche fornitori, ancorati al fatto che le prestazioni di servizi da operatori del Regno Unito, fino al 31 dicembre 2020, sono comunitarie.

### **Assolvimento dell'imposta**

Applicando le regole stabilite dall'articolo 7-ter, le prestazioni di servizi generici (B2B), si considerano effettuate in Italia quando il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia e sono rese da soggetti passivi nazionali, comunitari ed extracomunitari.

L'Iva sulle prestazioni, non continuative, territorialmente rilevanti in Italia, viene assolta dal committente soggetto passivo in Italia, con differenti modalità:

ù per le prestazioni di servizi ricevute da un **soggetto extra-Unione europea, con l'emissione di autofattura**;

ù per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente nella Ue, con l'integrazione della fattura Ue

(in entrambi i casi resta non obbligatoria l'emissione di un documento elettronico TD17).

Se l'operazione è classificabile come comunitaria sarà inoltre necessario l'inserimento nei modelli Intra-2 quater.

Nella circostanza in cui il cessionario IT avesse ordinato il servizio nel corso del 2020, in presenza di fatturazione nel 2020, in quanto legata ad esempio al pagamento di un acconto sempre nel corso del 2020, l'applicabilità della disciplina di gestione del documento da parte del cessionario seguirà necessariamente la fatturazione dell'operatore del Regno Unito che determina l'effettuazione ai fini Iva.

Quindi la fattura emessa dall'operatore del Regno Unito anteriormente al 1° gennaio 2021, ma ricevuta dal cessionario IT successivamente al 31 dicembre 2020 comporta la gestione come acquisto comunitario, mentre la fatturazione in data decorrente dal 1° gennaio 2021 sposta l'adempimento fra quelli relativi ai servizi resi dai soggetti non comunitari.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl